

N. 102-103/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 008/2019-2020 REGISTRO ORDINANZE

# LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica, Presidente

Marco Stigliano Messuti, Componente

Francesco Sclafani, Relatore

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

sui reclami di cui ai numeri di registro 102 e 103 del 2019-2020, proposti dalla società **Casertana F.C. s.r.l.** e dalla sig.ra **Lidia Lonardo** entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale – Isola A-7;

contro

la Procura Federale;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D. pubblicata con C.U. n. 34/TFT del 24 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020;

Visti i reclami ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 3 marzo 2020 l'Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;

#### RITENUTO IN FATTO

Con atto del 24 ottobre 2019, la Procura Federale deferiva, per quanto rileva, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D. la Casertana F.C. s.r.l. nonchè la sig.ra Lidia Lonardo, quest'ultima in qualità di Amministratore Unico della medesima società, assieme ad altri, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 10, comma 2, (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del Codice Giustizia Sportiva (CGS) vigente all'epoca del fatto contestato ed oggi trasfusi nell'art. 4, comma 1, nell'art. 2, commi 1 e 2, e nell'art. 32, commi 2 e 7, del CGS vigente, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39 e all'art 43, commi 1 e 6, delle NOIF.

Il fatto contestato consiste nell'aver omesso di provvedere al tesseramento, agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e alla relativa copertura assicurativa del calciatore Antonio Candela, nonché nell'aver consentito l'utilizzo del medesimo calciatore nella gara tra AS Incontro e FC Casertana in data 6 gennaio 2019 valevole per il Campionato Allievi Under 17 Regionale del CR Campania benchè non tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D., con la decisione sopra indicata, rigettava l'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all'art. 125, comma 2, CGS e, in accoglimento delle richieste della Procura, condannava, per quanto rileva:

- la Casertana F.C. s.r.l. alla penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e al pagamento dell'ammenda di € 300,00;
- la sig.ra Lidia Lonardo all'inibizione di tre mesi.

Con distinti reclami le parti deferite e sanzionate hanno impugnato la suddetta decisione.

Entrambe le parti reclamanti censurano la decisione sotto due profili: 1) per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare ritenendo non applicabile l'art. 125, comma 2, CGS vigente; 2) per aver ravvisato la loro responsabilità nonostante la mancanza di colpevolezza essendosi trattato di un mero disguido.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del CGS, si dispone la riunione dei due reclami in quanto relativi al medesimo fatto contestato e proposti avverso la medesima decisione.

Il Tribunale Federale Territoriale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare osservando che, ai sensi dell'art. 142, comma 1, CGS, l'art. 125, comma 2, CGS si applica ai procedimenti iscritti nei registri dell'organo inquirente dopo il 17 giugno 2019, come affermato dalla decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 31 del 16 dicembre 2019. Pertanto, considerato che nella fattispecie la suddetta iscrizione sarebbe avvenuta il 27 marzo 2019, l'azione disciplinare non sarebbe soggetta al termine in questione.

Le reclamanti sostengono che, nella fattispecie, l'iscrizione nel registro dell'organo inquirente sarebbe avvenuta il 1° luglio 2019 con conseguente applicabilità dell'art. 125, comma 2, CGS.

Sul punto, rimessa alla decisione ogni definitiva valutazione, quanto sostenuto dalle reclamanti appare *prima facie* fondato.

L'art. 123, comma 1, CGS prevede che "Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria."

L'art. 125, comma 2, CGS dispone che "L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.".

L'art. 125, comma 3, CGS dispone poi che "Il deferimento è comunicato all'incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all'organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza."

Nel caso di specie, al fine di accertare se l'azione disciplinare sia stata esercitata nel rispetto del termine indicato dall'art. 125, comma 2, CGS, occorre considerare che – a quanto risulta dagli atti del fascicolo di primo grado – l'ultima notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine della Procura è avvenuta l'11 settembre 2019; pertanto il termine di procedibilità dell'azione disciplinare è scaduto dopo 45 giorni (15 + 30), ovvero il 26 ottobre 2019.

Ciò premesso, il deferimento risulta adottato il 24 ottobre 2019.

Le parti reclamanti hanno dichiarato di averne ricevuto comunicazione il 6 novembre 2019 e la Procura non ha smentito detta circostanza fornendo prova contraria.

Pertanto, sulla base delle risultanze degli atti, se si considerasse la data di adozione del deferimento, l'azione disciplinare risulterebbe essere tempestiva; se invece si considerasse la data di comunicazione dello stesso alle parti deferite, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione.

Al riguardo, occorre considerare che la lettera dell'art. 125, comma 2, CGS farebbe propendere per la prima soluzione interpretativa, ovvero nel senso che ai fini della tempestività del deferimento sia sufficiente la sua adozione, senza necessità della sua comunicazione. Ciò in quanto nella norma si legge che l'atto di deferimento "deve intervenire" e "deve essere adottato" nel rispetto del termine in questione, mentre la sua comunicazione alle parti (disciplinata nel comma 3) appare contemplata come un adempimento successivo ed ininfluente ai fini del rispetto del termine, ovviamente sempre nel rispetto del termine generale di conclusione del procedimento.

Tuttavia, la norma appare suscettibile anche di una diversa interpretazione sistematica, secondo la quale l'atto di accusa della Procura deve essere non solo adottato, ma anche comunicato, quantomeno all'incolpato, nel termine di decadenza, ove si consideri:

- che il deferimento, essendo diretto ad una persona determinata, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario e quindi può essere assimilato agli atti di natura recettizia (art.1334 cod. civ.);
- che la ratio dell'art. 125, comma 2, CGS sembra essere quella di garantire ai soggetti indagati di conoscere entro un dato termine la loro sorte attraverso la contestazione dell'addebito (analogamente a quanto previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 in tema di responsabilità amministrativa);
- che la sola adozione dell'atto di deferimento non accompagnata dalla sua tempestiva comunicazione consentirebbe alla Procura di procrastinare senza ragione il proseguimento dell'azione disciplinare.

Tale questione interpretativa, oltre ad avere una rilevanza di massima, potrebbe dare luogo a contrasti giurisprudenziali, pertanto si ravvisano i presupposti per disporne la rimessione alla Sezioni Unite della Corte, ai sensi dell'art. 99, comma 5, CGS.

### P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione IV) rimette alle Sezioni Unite i reclami riuniti nn. 102 e 103 /2019-2020 per la soluzione della seguente questione di diritto: "se l'art.

125, comma 2, CGS vada interpretato nel senso che nel termine ivi previsto l'atto di deferimento debba essere adottato oppure se nel suddetto termine debba essere comunicato all'incolpato".

Rimette gli atti al Presidente della Corte Federale.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Sclafani

f.to Carlo Sica

Depositato il 5 marzo 2020

**IL SEGRETARIO** 

f.to Fabio Pesce